

OGGETTO: Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2018-2020: approvazione ai soli fini contabili.

Relazione

Il Decreto Legislativo 118/2011, che ha codificato il nuovo sistema contabile per gli enti locali, al punto 10 dell'allegato 4/1 denominato: "*Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*", fornisce una precisa e articolata descrizione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.). Viene definito come strumento di interazione tra organo esecutivo e responsabili di servizio, finalizzato alla definizione di obiettivi di gestione, all'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Il P.E.G. quindi è un mezzo che assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale delle risorse strumentali.

Secondo la definizione del P.E.G. fatta propria dal principio contabile, lo strumento deve rappresentare la struttura organizzativa dell'ente articolata per centri di responsabilità e individuare, per ogni obiettivo od insieme di obiettivi, un unico responsabile.

L'articolo 169 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 stabilisce che la Giunta comunale delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa, le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157 del predetto decreto.

Con deliberazione n. 05 dello scorso 26/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020.

L'articolo 169 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, terzo comma, stabilisce che l'applicazione del P.E.G. è facoltativo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti, quindi per il Comune di Ton è un documento non obbligatorio. E' comunque intenzione dell'amministrazione comunale adottare questo strumento di programmazione, come accaduto per gli esercizi trascorsi - precisamente lo strumento è sempre stato definito come atto programmatico di indirizzo per la gestione del bilancio (per ultimo si richiama la delibera giuntale nr. 24 dd. 12/04/2017) -, e come normale conseguenza dell'interazione con gli uffici, che ha portato all'approvazione del bilancio 2018. Quindi l'approvazione del P.E.G., anche se per ora solo ai fini contabili, rappresenta la corretta conclusione del lavoro svolto dalla struttura amministrativa del Comune negli ultimi mesi.

Con l'adozione del documento, l'attribuzione delle risorse finanziarie di bilancio ai responsabili avviene tramite l'articolazione delle unità elementari del bilancio, di entrata e di spesa, in capitoli che vengono assegnati ai centri di responsabilità con riferimento al decreto di nomina dei Responsabili dei servizi a firma del Sindaco.

Nella struttura del Comune di Ton sono stati individuati i seguenti servizi corrispondenti ad altrettanti centri di responsabilità che risultano affidatari di responsabilità di tipo economico e finanziario nonché procedimentale, compresa l'adozione di atti gestionali:

- a) Servizio segreteria ed affari generali/Segretario comunale
- b) Servizio affari finanziari e tributi
- c) Servizio tecnico a sua volta distinto in:
 - Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata ed ambiente
 - Ufficio Patrimonio e Lavori Pubblici
- d) Servizi demografici

Il P.E.G. viene articolato come segue:

- le aree di bilancio sono suddivise in centri di costo secondo le attività espletate dai servizi medesimi;
- pur essendo attribuito un unico centro di responsabilità ai centri di costo, in alcuni casi i capitoli sono gestiti trasversalmente da altri responsabili. Questo per garantire obiettivi di efficienza ed economicità, trattasi in particolare delle utenze, delle tasse, assicurazioni e manutenzioni ordinarie;
- le unità elementari del bilancio di previsione, tipologie per le entrate e macroaggregati per le spese, sono dettagliate in capitoli tenendo conto delle esigenze derivanti dalla gestione finanziaria di ogni centro di costo.

Il contenuto finanziario del P.E.G. coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio 2018-2020 e gli obiettivi gestionali dei centri di costo sono coerenti con il Documento Unico di Programmazione.

Per l'individuazione dei centri di responsabilità con le corrispondenti competenze, obiettivi assegnati ed indicatori di risultato, si rimanda ancora al documento approvato per la gestione del bilancio 2016 ed allegato alla delibera giunta nr. 48 dd. 3/05/2016. Allo stato attuale è opportuno approvare un P.E.G. ai soli fini contabili, necessario ad assegnare le risorse per l'effettuazione degli impegni di spesa previsti nel bilancio 2018 e pluriennale, al fine di consentire l'ordinaria amministrazione. Con successivo provvedimento verranno meglio esplicitate competenze, risorse attribuite ed obiettivi gestionali assegnati ai centri di responsabilità in conformità agli obiettivi del DUP, all'attivazione per alcuni servizi della gestione associata fra i Comuni della bassa Valle di Non e all'introduzione del sistema dei controlli interni.

Si ritiene opportuno indicare alcune specifiche modalità operative e gestionali connesse alle attribuzioni del P.E.G., nonché alcune eccezioni a quanto sopra indicato:

- ai responsabili di area e servizi, oltre alla determinazioni di assunzione di impegni di spesa, spetta la competenza dell'emissione di atti di liquidazione relativamente ai capitoli di spesa assegnati, compresi i residui indipendentemente se l'impegno trovi origine in un provvedimento di Giunta o Consiglio o se sia stato assunto automaticamente a bilancio.

Rimane salva la possibilità che la competenza ad emettere atti di liquidazione venga delegata ad un funzionario appositamente incaricato;

- ai centri di responsabilità correlati ai capitoli delle entrate compete l'assunzione degli accertamenti e la relativa riscossione anche per quanto riguarda i residui attivi degli anni precedenti riferiti a tali capitoli. Gli stessi sono tenuti inoltre a monitorare costantemente nel corso dell'esercizio lo stato di veridicità delle previsioni di entrata di propria competenza segnalando tempestivamente al Servizio finanziario l'opportunità di intervenire rivedendo tali previsioni;
- le spese relative a spese telefoniche, energia elettrica e acqua e rifiuti sono di competenza del servizio finanziario con responsabilità trasversale;
- ferma restando la competenza attribuita dal P.E.G. in merito alla responsabilità nell'assunzione delle spese, i preposti ai singoli centri di responsabilità rispondono del risultato sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità e inoltre rispondono delle procedure di reperimento dei fattori produttivi.

Si ritiene per ora di riservare alla propria competenza l'assunzione dei provvedimenti già indicati nel documento allegato alla propria delibera giuntale nr. 48 dd. 3/05/2016.

Considerato il seguente documento posto in approvazione quale:

- Prospetto riportante la suddivisione dei capitoli per centri di costo con i rispettivi responsabili.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la L.P. 30 dicembre 2015 n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016); visto il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.;

visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

visto lo Statuto comunale nella versione vigente;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 5 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 5 di data 26 marzo 2018, immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e la nota di aggiornamento del Documento unico di Programmazione 2018-2020;

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile fine ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, al fine di consentire l'operatività della struttura comunale;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dal Segretario comunale;

- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile;
ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ai soli fini contabili, per gli esercizi finanziari 2018-2020, costituito dal seguente documento allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale:
 - PROSPETTO RIPORTANTE LA SUDDIVISIONE DEI CAPITOLI PER CENTRI DI COSTO CON I RISPETTIVI RESPONSABILI;
2. di rinviare per l'individuazione dei centri di responsabilità, competenze attribuite ed assegnazione degli obiettivi gestionali al documento allegato alla propria delibera nr. 48/2016, con riserva di aggiornare i contenuti alle modifiche organizzative intervenute previa verifica e approfondimento con gli stessi Responsabili di servizio; stesso vale per le competenze mantenute in capo alla Giunta comunale e fissate nel medesimo documento;
3. di stabilire le seguenti specifiche modalità operative connesse all'attribuzione del P.E.G. anche in deroga ai principi generali:
 - ai responsabili di area e servizi, oltre alla determinazioni di assunzione di impegni di spesa, spetta la competenza dell'emissione di atti di liquidazione relativamente ai capitoli di spesa assegnati, compresi i residui indipendentemente se l'impegno trovi origine in provvedimento di Giunta o Consiglio o se sia stato assunto automaticamente a bilancio. Rimane salva la possibilità che la competenza ad emettere atti di liquidazione venga delegata ad un funzionario appositamente incaricato;
 - ai centri di responsabilità correlati ai capitoli delle entrate compete l'assunzione degli accertamenti e la relativa riscossione anche per quanto riguarda i residui attivi degli anni precedenti riferiti a tali capitoli. Gli stessi sono tenuti inoltre a monitorare costantemente nel corso dell'esercizio lo stato di veridicità delle previsioni di entrata di propria competenza segnalando tempestivamente al Servizio finanziario l'opportunità di intervenire rivedendo tali previsioni;
 - le spese relative a spese telefoniche, energia elettrica, acqua e rifiuti sono di competenza del servizio finanziario con responsabilità trasversale;
 - ferma restando la competenza attribuita dal P.E.G. in merito alla responsabilità nell'assunzione delle spese, i preposti ai singoli centri di responsabilità rispondono del risultato sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità e inoltre rispondono delle procedure di reperimento dei fattori produttivi;

4. di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell'articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2015, n. 3/L;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.L.gs 2 luglio 2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

* * *

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.